

IVA 2018

Tutte le novità

Fonti

- ❖ Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Legge europea 2017)
- ❖ D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 (collegato alla legge di Bilancio 2018)
- ❖ Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Novità IVA di fine 2017

Legge 20/11/2017 n. 167 (legge europea 2017)

12/12/2017	Ristoro forfettario dei costi sostenuti per la polizza sui rimborsi IVA da dichiarazione annuale e istanze trimestrali presentate dal 2018 (ristoro pari 0,15% dell'importo garantito)
	Imposta non dovuta (applicazione aliquota maggiore) entro 2 anni dal versamento – nuovo art 30-ter D.P.R. 633/1972
	Attenzione: la Legge di bilancio 2018 (L 205/2017) ha modificato l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997 integrando (o rendendo parzialmente efficiente) l'articolo 30-ter appena introdotto
	Esportazioni per finalità umanitarie da PA o da soggetti della cooperazione allo sviluppo – nuova lettera b-bis) all'articolo 8 D.P.R. 633/1972

Novità IVA dal 1° gennaio 2018

1/1/2018	Rimborsi in conto fiscale pagati direttamente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia e non più dagli agenti della riscossione (DL 50/2017 – DM 22.12.2017 e Prov. 29.12.2017)
	Split payment esteso a tutte le società controllate dalla PA (DL 148/2017)
	Distributori automatici senza porta di comunicazione con obbligo trasmissione dati corrispettivi (Provvedimento Dir. Agenzia Entrate n. 61936/2017)
	Sanzioni per spesometro facoltativo uniformate allo spesometro obbligatorio (DL 148/2017)
	Opzione spesometro semestrale e possibilità di comunicare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro (DL 148/2017)
	Gruppo IVA (L 232/2016 Legge bilancio 2017 + aggiunte L 205/2017)
	IVA al 10% (i) per contratti scrittura spettacoli (L 205/2017 - n. 119 Tab. A parte III), (ii) per attività sportive (L 205/2017 - n. 123-quater Tab. A parte III), (iii) per manutenzione ordinaria e straordinaria in edilizia abitativa - interpretazione autentica (L 205/2017)
	Registri IVA elettronici e stampa regolare oltre il termine se su richiesta dei verificatori (DL 148/2017 dal 6/12/2017 valida dai registri elettronici relativi al 2016 da stampare entro il 31 gennaio 2018) possibile «favor rei» (Telefisco 2018)
	Compensazioni con sospensione - fino a trenta giorni - dell'esecuzione delle deleghe di pagamento per profili di rischio (L 205/2017) – In attesa del Provvedimento dell'agenzia
Interesse legale aumentato allo 0,3% (Decreto Mef 13 dicembre 2017)	

Novità e conferme IVA nel corso del 2018

24/01/2018	Carburanti per autotrazione con estensione della responsabilità solidale ex art. 60-bis (DM 10 gennaio 2018 in GU n. 18 del 23 gennaio 2018)
01/02/2018	Dichiarazione IVA 2018 per 2017 - valida per richiesta rimborso - termine iniziale con nuove regole sulla detrazione (Circ. 1/E del 17/1/2018)
	Depositi fiscali carburanti e versamento IVA con F24 all'estrazione (L.205 del 2017)– Decreto MEF 13 febbraio 2018 (in corso di pubblicazione in GU)
25/02/2018	Intrastat gennaio 2018 con nuove semplificazioni (Prov. 194409 del 25/09/2017)
28/02/2018	Spesometro obbligatorio e opzionale II semestre 2017 – scadenza prevista ma prorogata al 6 aprile 2018
	Comunicazione dati liquidazioni periodiche IV trimestre 2017
06/04/2018	Spesometro obbligatorio e opzionale II semestre 2017 – scadenza prorogata (Prov. n. 29190/2018 del 5/02/2018)
30/04/2018	Dichiarazione IVA 2018 per 2017 – termine finale con nuove regole sulla detrazione (Circ. 1/E del 17/1/2018)
15/05/2018	Rottamazione delle cartelle (DL 148/2017)
31/05/2018	Spesometro I trimestre 2018

Novità e conferme IVA nel corso del 2018

01/07/2018	Fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti B2B e memorizzazione con trasmissione telematica dei corrispettivi per cessioni di carburanti B2C (L 205/2017)
	Scheda carburante soppressa (L 205/2017)
	Detrazione IVA carburante ammessa solo per pagamenti tracciabili (L 205/2017) – ogni automezzo aziendale dovrà avere una carta di credito
	Fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di appalti pubblici (L 205/2017)
01/09/2018	Tax free shopping con obbligo di fatturazione elettronica (L 205/2017)
30/09/2018	Spesometro II trimestre o I semestre 2018 su opzione
30/11/2018	Spesometro III trimestre 2018 se non si opta

Novità IVA a partire dal 2019

01/01/2019	Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C (L 205/2017)
	Spesometro soppresso (L 205/2017)
	Operazioni dati con soggetti non residenti e trasmissione telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo alla ricezione-emissione del documento (L 205/2017)
	Termini di accertamento ridotti di due anni per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 €
	Aliquota IVA del 10% incrementata all'11,5% (clausola salvaguardia)
	Aliquota IVA del 22% incrementata al 24,2% (clausola salvaguardia)
	Voucher e buoni di pagamento con regole unitarie (Direttiva 2016/1065)*
	Servizi telecomunicazioni e modifica alle regole (Direttiva 2017/245)*

** Da recepire entro il 31 dicembre 2018*

Intrastat 2018

Provv. 194409 del 25 settembre 2017
Determinazione n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018
Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018

Intra 2 acquisti – Novità e semplificazioni

- ❖ Aboliti gli elenchi trimestrali
 - **facoltà per i «sotto-soglia» di presentare gli elenchi su base mensile o trimestrale**
- ❖ Restano gli elenchi mensili ma con *valenza esclusivamente statistica*
- ❑ **quali dati si compilano???**
 - ✓ tutti i dati se presentazione mensile («sopra-soglia» o «sotto-soglia»)
 - ✓ solo le colonne da 1 a 5 per i **beni** - tutte le colonne per i **servizi** per i «sotto-soglia» che presentano con cadenza trimestrale facoltativa
- ❖ La soglia precedente di 50.000 euro per individuare i **soggetti obbligati** a presentare gli elenchi mensili è stata sdoppiata ed elevata a
 - **200.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti** per gli acquisti di **beni**
 - **100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti** per gli acquisti di **servizi**
- ❖ In caso di **superamento della soglia** nel corso di un trimestre solare
 - presentazione del modello mensile **dal mese successivo** a quello in cui è avvenuto il superamento
 - presentazione **facoltativa** degli elenchi relativi ai mesi precedenti del trimestre in corso
- ❖ Acquisto di beni riepilogati **nel periodo in cui i beni arrivano in Italia** → **esclusi** gli acquisti di beni che non entrano **fisicamente** in Italia (es. **triangolazioni**)
 - **in precedenza venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate**

Intra 1 cessioni – Novità e semplificazioni

- ❖ Restano i modelli INTRA1 con periodicità
 - mensile per chi supera la soglia di 50.000 in almeno uno dei 4 trimestri precedenti
 - trimestrale per chi non supera i 50.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti

- ❖ Dati statistici facoltativi per chi
 - i. presenta gli elenchi mensili e
 - ii. in uno dei 4 trimestri precedenti non ha effettuato cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro

- ❖ Indicazione nei modelli secondo il principio del momento di registrazione della fattura

Intra 2018 – Novità e semplificazioni

- ❑ Ridimensionamento (**facoltativo**) del livello di dettaglio del campo “Codice Servizio” al CPA a 5 cifre sia per INTRA1 sia per INTRA2

- ❑ **Verifica distinta** superamento soglia per ciascuna delle **4 categorie** di operazioni intracomunitarie (**cessioni di beni** - **servizi resi** - **acquisti di beni** - **servizi ricevuti**)
 - il superamento della soglia per **una singola categoria** non incide sulla periodicità delle altre **tre categorie** di operazioni
 - ✓ **Esempio:** nel corso del trimestre si acquistano beni per 300.000 euro e si ricevono servizi per 10.000 euro
 - si presenta con cadenza mensile l’elenco degli acquisti di beni e non quello dei servizi ricevuti

- ❑ Modelli INTRA1 e INTRA2 restano **invariati ma con istruzioni modificate dalla nota congiunta dogane entrate** prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018

Intra 2018 – Novità e semplificazioni (Prov. 194409 del 25 settembre 2017)

2018		
ACQUISTI	Periodicità	Solo mensile (anche facoltativa con cadenza trimestrale per «sotto-soglia»)
	Intrastat mensile	Limite su base trimestrale: Beni 200.000 Servizi 100.000
	Valenza	Solo statistica
CESSIONI	Periodicità	Trimestrale o mensile
	Intrastat mensile	Limite su base trimestrale: Beni 50.000 Servizi 50.000
	Valenza	Beni: dati statistici solo se cessioni in uno dei 4 trimestri precedenti > 100.000 euro

NOVITÀ MODELLI IVA 2018

- ❖ Provvedimento n. 10581/2018 – approvazione modelli di Dichiarazione IVA con istruzioni
- ❖ Provvedimento n. 10671/2018 – approvazione modello 74bis per il fallimento con istruzioni

La dichiarazione IVA 2018 per annualità 2017

- ❖ **QUADRO VH** - Il quadro VH è stato modificato e va compilato solo se si intende **inviare, integrare o correggere i dati omessi incompleti o errati** nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche IVA** (v. RM n. 104/E del 28 luglio 2017)
 - ❖ vanno indicati **tutti i dati** richiesti, compresi quelli non oggetto di invio –integrazione - correzione
 - ❖ nel caso in cui invio – integrazione – correzione comportino la **compilazione senza dati** del quadro (perché ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) bisogna comunque barrare la casella «VH» nel quadro dei «riquadri compilati»
 - ❖ se i dati omessi, incompleti o errati **non rientrano tra quelli da indicare** nel quadro, questo non va compilato
 - non è più obbligatorio compilarlo se sono trasmessi correttamente i dati delle liquidazioni periodiche

Comunicazione dati liquidazioni periodiche - Regolarizzazione e ravvedimento 2017

Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017

- ❖ La sanzione per **omessa/incompleta/infedele** comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA va **da 500 a 2.000 euro**
 - importo **ridotto alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni o se entro tale termine si trasmette la comunicazione corretta
 - si applicano le stesse regole del **ravvedimento** con sanzione ridotta **in base al momento della regolarizzazione/pagamento**
 - i. se la regolarizzazione avviene **prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA** la comunicazione iniziale va comunque trasmessa
 - ii. se la regolarizzazione avviene **dopo o contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale** l'invio non è richiesto

Comunicazione dati liquidazioni periodiche - Regolarizzazione e ravvedimento 2017

Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017

- ❖ È possibile il ravvedimento con sanzione ridotta a $1/9$, $1/8$, $1/7$, $1/6$ e $1/5$ del minimo di euro **500** a seconda della data di regolarizzazione (90 giorni, un anno, due anni, oltre due anni, successivamente alla constatazione ma prima della notifica dell'atto impositivo)

➤	1/9 Euro	55,56	se correzione entro 15 giorni	Euro	27,78
➤	1/8 Euro	62,50	se correzione entro 15 giorni	Euro	31,25
➤	1/7 Euro	71,43	se correzione entro 15 giorni	Euro	35,70
➤	1/6 Euro	83,33	se correzione entro 15 giorni	Euro	41,67
➤	1/5 Euro	100,00	se correzione entro 15 giorni	Euro	50,00

Comunicazione dati liquidazioni periodiche - Regolarizzazione e ravvedimento 2017

Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017

- ❖ Fermo il versamento della sanzione (anche ridotta per ravvedimento) se si regolarizza prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA è necessario inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata
- ❖ Nessun obbligo di presentazione se si regolarizza con la dichiarazione annuale IVA (compilazione **quadro VH**) ovvero successivamente alla sua presentazione
 - i. se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati delle comunicazioni periodiche è dovuta la sola sanzione eventualmente ridotta
 - ii. se con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale integrativa**, versando la sanzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, («Violazione dell'obbligo dichiarazione annuale IVA») eventualmente ridotta nonché quella di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (da 500 a 2.000 euro) da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento

Comunicazione dati liquidazioni periodiche - Regolarizzazione e ravvedimento 2017 Esempio risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017

Omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2017 (scadenza 12 giugno 2017) con ravvedimento il 31 luglio 2017 o il 10 settembre 2018

➤ **31 luglio 2017**

andava presentata la comunicazione «periodica» e versato l'importo di euro **55,56** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9)

➤ **10 settembre 2018**

- i. se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati correttamente riepilogati** i dati della comunicazione trimestrale omessa si deve versare **solo** euro **71,43** (sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**)
- ii. se nella dichiarazione IVA 2018 **non sono stati correttamente riepilogati** i dati della comunicazione trimestrale omessa si deve presentare la **dichiarazione integrativa IVA 2018** versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro **71,43** (sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**)

Ravvedimento con correzione entro 15 giorni

Scadenza adempimento	Correzione entro 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n	15 giugno anno n	euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n	1° ottobre anno n	euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n	15 dicembre anno n	euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	15 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)	euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Ravvedimento con correzione oltre 15 giorni

Scadenza adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n	dal 2 ottobre anno n	euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n	dal 16 dicembre anno n	euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57)	euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)	euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57)	euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Detrazione IVA e registrazione fatture

Articolo 19 e 25 DPR 633/72
Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018

Detrazione e nuovi termini articolo 19 Dpr 633/72 post DL 50/2017

- ❖ Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la **dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto**
- ❖ La detrazione deve essere esercitata **alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato il diritto**
- ❖ Per le fatture **ante 2017** la detrazione poteva e può essere operata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto [detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al **secondo anno successivo** all'esigibilità (**anno 2015 entro 30 aprile 2018 e anno 2016 entro 30 aprile 2019**)]

Detrazione e nuovi termini

articolo 25 Dpr n. 633/72 post DL 50/2017

- ❖ Modificato l'articolo 25 «**Registrazione degli acquisti**» per renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 19
- ❖ Le **fatture degli acquisti** - dopo essere entrate in **possesso** del contribuente - devono essere
 - **numerate** in ordine progressivo per anno (di ricevimento ??? di detrazione ???) 
 - **annotare** nel registro degli acquisti
 - ✓ prima della **liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione
 - ✓ entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di **ricezione della fattura** e
 - ✓ con riferimento al **medesimo anno** (di ricevimento ??? di detrazione ???) 

Detrazione e nuovi termini

Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018

- ❖ il diritto alla detrazione è sottoposto alla **duplice condizione**
 - della **esigibilità dell'imposta** ([presupposto sostanziale](#))
 - del **possesso della fattura** ([presupposto formale](#))

- ❖ Fonte:
 - **Corte UE - sentenza 29 aprile 2004, C-152/02** (*Terra Baubedarf-Handel GmbH*) - se un soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione soltanto con riferimento all'anno solare in cui sia pervenuta la fattura della quale ha il **possesso** o se il diritto possa essere esercitato anche con effetto retroattivo per l'anno solare in cui il medesimo era sorto
 - ❑ **Dispositivo della sentenza** - Le disposizioni della sesta direttiva IVA 77/388/CEE (articoli 17, n. 2, lett. a e 18, n. 2, primo comma) si interpretano nel senso che
 - ✓ *"il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in **possesso** della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato"*

Ricezione/ possesso della fattura di acquisto

Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 (par. 1.4)



- ❖ Il momento di ricevimento della fattura deve emergere da
 - i. **pec** (posta elettronica certificata)
o in alternativa
 - ii. **altri sistemi** che attestino la ricezione del documento e
 - ✓ la **corretta tenuta della contabilità** - rinvio all'articolo 25, primo comma secondo il quale il contribuente ha l'obbligo di **numerare in ordine progressivo** le fatture e bollette doganali ricevute
 - ❑ la **numerazione progressiva per anno** consente un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti

- ❖ permane **in ogni caso** l'**obbligo di regolarizzazione** in caso di **mancata emissione** di fattura o di emissione di **fattura irregolare**

Detrazione e nuovi termini – esempio 1

Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018

❖ fatture “esigibili” nel 2017 e ricevute nel 2017

- l'imposta può essere detratta previa registrazione **entro il 31 dicembre 2017** con la **liquidazione** periodica del 16 gennaio 2018
- in **alternativa** se la fattura non è stata registrata entro il 31 dicembre 2017 può essere registrata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018 in **un'apposita sezione** del registro degli acquisti relativo **a tutte le fatture ricevute nel 2017** (c.d. «registro **sezionale**») e il credito IVA può concorrere alla formazione del saldo della **dichiarazione IVA/2018 relativa al 2017** da presentarsi entro il 30 aprile 2018
- come **scelta diversa** dal «registro sezionale» è ammessa la possibilità di *«adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse, purché siano garantiti tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, nonché un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria»*

Detrazione e nuovi termini – esempio 2

Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018

❖ fatture “esigibili” nel 2017 e ricevute nel 2018

- l'imposta può essere detratta nella **liquidazione periodica** del periodo (mese o trimestre 2018) di ricevimento/registrazione delle fatture stesse e sarà ripresa nella dichiarazione IVA relativa al 2018 (IVA/2019) da presentarsi entro il 30 aprile 2019 nel rispetto delle condizioni esistenti nel 2017 - es. prorata 2017 -
- se poi vengono registrate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, tali fatture vanno annotate in un'apposita sezione del registro degli acquisti (c.d. «registro sezionale») relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018 e il credito IVA può concorrere alla formazione del saldo della **dichiarazione IVA/2019 relativa al 2018** da presentarsi entro il 30 aprile 2019
- possibile adottare **soluzioni gestionali e informatiche diverse** dal «registro sezionale» purchè *«siano garantiti tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, nonché un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria»*
- ❑ introdotta **clausola di salvaguardia** per comportamenti difformi adottati **prima dell'emanazione della circolare** (vedi slide successiva)



Detrazione e nuovi termini – clausola salvaguardia

Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018

- ❖ «*In ossequio ai principi dello [Statuto del contribuente](#) e in considerazione del fatto che i chiarimenti intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), **sono fatti salvi e non saranno sanzionabili** i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il ... documento di prassi»*
- ❖ «*Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017»*
- **ma c'è sanzione se la fattura 2017 è stata registrata ai sensi dell'articolo 25 del DPR 633 del 1972 tra il 2 e il 16 gennaio 2018 ?**
- **se sì quale sanzione ?**
- **cosa dice la Corte UE ?**



Detrazione IVA e rispetto obblighi formali

Corte UE 28 luglio 2016, C-332/15 *Astone IT* (1)

54. «*Nel caso di specie,, risultache l'imputato, per l'anno d'imposta 2010, per il quale egli è sottoposto a un processo penale dinanzi al giudice del rinvio, non solo non ha rispettato l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA all'amministrazione e di pagamento dell'importo dell'imposta dovuto dalla società di cui è il legale rappresentante, ma non è stato neanche in grado di esibire le scritture contabili, né i registri IVA di tale società, e non ha neppure osservato l'obbligo di registrazione in ordine progressivo delle fatture emesse o pagate da quest'ultima, previsto dal diritto italiano*»

.....

58 «*.... il diniego del diritto a detrazione in circostanze che denotano l'esistenza di un'evasione fiscale da parte di un soggetto passivo che pretende di beneficiare di tale diritto non può essere considerato contrario al principio di neutralità fiscale, in quanto quest'ultimo non può essere validamente invocato da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad un'evasione fiscale siffatta mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2010, R., C 285/09, EU:C:2010:742, punti 51 e 54, nonché, in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti e a., C 131/13, C 163/13 e C 164/13, EU:C:2014:2455, punto 48)*»

Detrazione IVA e rispetto obblighi formali

Corte UE 28 luglio 2016, C-332/15 *Astone IT* (2)

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara

«1)»

«2) *gli articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale permetta all'amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto»*

Detrazione «errata» e sanzioni

Corte UE 17 luglio 2014, C-272/13 *Ecotrade IT*

- ❖ «Va tenuto presente che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE le sanzioni devono essere "**effettive**", "**proporzionate**" e "**dissuasive**"»
- ❖ «Per il principio comunitario di **proporzionalità** nella determinazione della **gradualità** delle sanzioni, gli Stati membri devono tener conto sia della **gravità della violazione** che del **danno subito dall'erario** sia dell'opera prestata dal contribuente per eliminare o **attenuare le conseguenze degli errori**»
- ❖ «... il versamento di **interessi moratori** può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di **un obbligo formale**, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l'esatta riscossione dell'IVA e nell'evitare l'evasione» (punto 46)
- ❖ «Tuttavia, qualora l'importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo **dovesse corrispondere all'importo dell'imposta detraibile**, privando quindi quest'ultimo del suo diritto a detrazione, **una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata**» (punto 47)

Detrazione «errata» e sanzioni

fatture “esigibili” nel 2017 - «ricevute» nel 2018 – registrate e detratte con riferimento al 2017 - **assenza di comportamento fraudolento**

- ❖ **NO** - computo illegittimo in detrazione dell'imposta (violazione relativa agli obblighi di registrazione punita con la **sanzione amministrativa pari al 90%** dell'ammontare della detrazione compiuta ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997)
- ❖ **SI** - eventuale **irregolarità “formale”** sanzionata solo con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa **da euro 1.000 a euro 8.000** per la violazione di “errata tenuta della contabilità” con ogni più ampia possibilità di ravvedimento)
- ❖ **NO** - sanzione amministrativa articolo 5, comma 4 D.Lgs n. 471 del 1997 (**dal 90 al 180%**) per le violazioni relative alla **dichiarazione IVA 2017** presentata entro il 30 aprile 2018 con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero di un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante
- ❖ **SI** – diritto a detrazione secondo le regole dell'articolo 19

Detrazione «errata» e sanzioni su liquidazioni periodiche

fattura emessa il 31 marzo - «ricevuta» il 15 aprile – registrata e detratta con riferimento a marzo - assenza di comportamento fraudolento

«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile nel mese precedente (...) e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/72» (art. 1 DPR 100/1998)

- ❖ **NO** - sanzione articolo 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (con riferimento agli obblighi di registrazione prevede la **sanzione amministrativa pari al 90%** dell'ammontare della detrazione computata illegittimamente) in quanto la detrazione è stata esercitata nel mese di "effettuazione" dell'operazione (marzo) e la fattura è pervenuta e registrata prima del termine di esecuzione della liquidazione periodica del mese di marzo
- ❖ l'articolo 1 del decreto n. 100/1998 richiede infatti (**solo**) il possesso della fattura ma **non ne impone l'annotazione entro la fine del mese di riferimento** – marzo - prevedendo la **disponibilità** e la **registrazione** entro il giorno **16 aprile** in cui si procede all'effettiva liquidazione dell'imposta

Ricezione della fattura di acquisto e detrazione con «integrativa a favore» - regolarizzazione Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018 (par. 4)

- ❖ *«il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la **dichiarazione integrativa** di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998... ..entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione»*
- ❖ *«resta l’obbligo del cessionario/committente di procedere alla **regolarizzazione** della fattura di acquisto **non emessa nei termini di legge** o **“irregolare”**, il cui inadempimento è **sanzionato** ai sensi dell’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del d.lgs. n. 471 del 1997»*

Spesometro 2018

In attesa di soppressione dopo la fattura elettronica tra «privati»

Spesometro 2018 modifiche con il D.L. 148/2017

Semplificazioni

- ❖ cadenza semestrale su opzione (sia per spesometro «obbligatorio» che «facoltativo»)
- ❖ compilazione libera dei **dati anagrafici** di dettaglio delle controparti
- ❖ fatture di importo **inferiore a 300 euro IVA compresa (*)** con unico **documento riepilogativo** se **registrate cumulativamente**
- ❑ agevolazioni valide anche per il **secondo semestre 2017** (**Comunicato stampa 19 gennaio 2018**)
- ❑ spesometro «facoltativo» valido ancora per tutto il 2018 (*)

() conferma telefisco 2018*

Spesometro 2018

Prov. Ag Entrate n. 29190 del 5.2.2018

Per ogni **documento riepilogativo** delle **fatture emesse** di importo complessivo inferiore a **300 euro (IVA compresa)** va indicato

- ❖ numero e data di registrazione
- ❖ **partita IVA del cedente/prestatore**
- ❖ base imponibile
- ❖ **aliquota IVA applicata**
- ❖ imposta ovvero tipologia dell'operazione (non imponibile – esente – esclusa ecc.)

Per ogni **documento riepilogativo** delle **fatture ricevute** di importo complessivo inferiore a **300 euro (IVA compresa)** va indicato

- ❖ **numero e data di registrazione del documento**
- ❖ **partita IVA del cessionario/committente**
- ❖ base imponibile
- ❖ **aliquota IVA applicata**
- ❖ imposta ovvero tipologia dell'operazione (non imponibile – esente – esclusa ecc.)

Spesometro 2018 – sanzioni

D.L. 148/2017

- ❖ le sanzioni per **l'errata trasmissione** dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il **primo semestre 2017** a condizione che i dati esatti **siano trasmessi entro** il termine di presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 (ex 28 febbraio 2018)
- ❖ **unificate le sanzioni** sia per lo spesometro «**facoltativo**» che per quello «**obbligatorio**»
 - si applica la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 da un minimo di **2 euro per ogni fattura** ad un **massimo di 1.000 euro per ciascun periodo**

Spesometro 2018

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

- ❖ **posticipato** al **30 settembre 2018** il termine per l'invio dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 - o al primo semestre 2018 in caso di opzione per l'invio semestrale -
- ❖ dal **1° gennaio 2019** con **fattura elettronica obbligatoria** (*) prevista la **riduzione di due anni dei termini di accertamento** si applica solo a chi
 - garantisce la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare superiore a **euro 500**
 - ai dettaglianti e gli altri soggetti assimilati (ex art. 22 DPR 633/72) **anche se manifestano l'opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**

(*) *vedi successiva slide*

2019 con nuove regole

Fattura elettronica B2B e B2C - L.205/2017

- ❖ **introdotto** l'obbligo generalizzato della fattura elettronica B2B e B2C dal 1° gennaio 2019 per **i soggetti identificati** in Italia (*vedi slide successiva*)
 - esonerati contribuenti in «**regime di vantaggio**» e in «**regime forfettario**» (*)
- ❖ **soppresso** l'obbligo di trasmettere lo **spesometro** di tutte le operazioni effettuate e ricevute
- ❖ **introdotto** l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato
 - salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche**
 - la trasmissione dovrà essere effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data di emissione** o di **ricevimento del documento**

(*) *conferma in Telefisco 2018*

Fattura elettronica obbligatoria dal 2019 (B2B e B2C)

- ❖ obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti**, **stabiliti** o **identificati** in Italia
- ❖ gli operatori possono **avvalersi di intermediari** per la trasmissione delle fatture elettroniche al **Sistema di Interscambio**
- ❖ nei rapporti **B2C** una copia elettronica sarà resa disponibile al consumatore finale
 - dai servizi telematici dell'Agenda delle Entrate ovvero
 - direttamente da chi emette la fattura
 - ❑ il consumatore ha la facoltà di rinunciare alla copia elettronica della fattura
- ❖ **ridotti i termini per l'accertamento** passando dalla ordinaria decadenza di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) a quella ridotta (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)
- ❖ la Commissione europea il 5 febbraio 2018 ha proposto [**atto COM(2018)55**] una direttiva che autorizza l'Italia a imporre la fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 per le operazioni B2B e B2C e dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante con **validità fino al 31 dicembre 2021**

Fattura elettronica anticipata al 2018

Cessioni carburanti - filiere subappalti pubblici - tax free shopping

- ❖ Dal **1° luglio 2018** obbligo della fattura elettronica per
 - cessioni di **carburante nei confronti di soggetti passivi IVA** e
 - soppressione della scheda carburante
 - **detrazione ammessa solo per pagamenti tracciabili**
 - i distributori di carburanti devono anche memorizzare e trasmettere in via telematica i **dati dei corrispettivi** per cessioni senza fattura elettronica. Obbligo solo per i distributori di carburante e non per le altre attività - esempio: lavaggio auto (*)
 - prestazioni rese da **subappaltatori nel quadro degli appalti pubblici**

- ❖ Dal **1° settembre 2018** (non dal 1° gennaio 2018) per le vendite in regime di **tax free shopping** obbligo di fattura elettronica

(*) *Videoforum 2018 del 24 gennaio 2018*

Compensazioni crediti

aumentano i controlli
L. 205/2017 art. 1, comma 990

Compensazioni crediti: aumentano i controlli per le dichiarazioni «a rischio»

- ❖ L'Agenzia delle entrate può sospendere **per trenta giorni** l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di **rischio** al fine del controllo dell'utilizzo del credito
 - i. se all'esito del controllo il credito risulta **correttamente utilizzato** - o se siano decorsi i trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento - la delega è **eseguita** e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione
 - ii. in **caso contrario** la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati
 - ✓ in questo caso la **struttura di gestione** dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili

- ❖ Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite i criteri e le modalità di attuazione

Split payment ampliato

D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017
(decreto accompagnamento alla Legge di bilancio 2018)

Split payment ampliato nuovo comma 1-bis articolo 17-ter

- ❖ **Esteso** lo split payment dal 1° gennaio 2018 a tutte le società **controllate** dalla PA
- ❖ Questi i «nuovi» soggetti:
 - ❑ **enti pubblici economici nazionali**, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
 - ❑ **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al **70%**
 - ❑ **società controllate** direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle **partecipate** per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment

Prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro 45 giorni per definire le modalità attuative (D.M. 9 gennaio 2018)

Split payment – operazioni escluse

Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017

- ❖ Sono **escluse dall'ambito** di applicazione dello split payment le operazioni
 - effettuate nei confronti delle società **esportatori abituali**
 - esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale e per le quali i corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi
 - in cui il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta in forza di un **provvedimento giudiziale**
 - effettuate tra PA e società – entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti – ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella **compensazione** tra contrapposti rapporti di credito
 - **le operazioni permutative** di cui all'articolo 11, D.P.R. n. 633 del 1972
 - le operazioni rese in favore dei **dipendenti nell'interesse del datore di lavoro (PA e Società)** quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente stesso

- ❑ I fornitori in «**regime di vantaggio**» e in «**regime forfettario**» non sono soggetti al regime della scissione dei pagamenti (*conferma in Telefisco 2018*)

Split payment ampliato – altri chiarimenti

Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017

- ❖ gli elenchi dei soggetti destinatari della disciplina sono costantemente aggiornati e pubblicati sul sito del Dipartimento e hanno **efficacia costitutiva** - la disciplina ha effetto dalla data di inclusione del soggetto nell'elenco e dalla data della sua pubblicazione di tale elenco (**succ. nota 7 febbraio 2108 MEF**)
- ❖ non risulta più necessario **il rilascio dell'attestazione da parte dell'acquirente**
- ❖ le disposizioni relative alla liquidazione dell'IVA secondo la **contabilità di cassa** non **si applicano allo split payment** in quanto tale meccanismo costituisce la regola prioritaria
- ❖ la **scelta per l'esigibilità anticipata delle fatture al momento della ricezione o registrazione delle medesime** può essere fatta **relativamente a ciascuna fattura**
- ❖ le operazioni di acquisto da indicare nelle dichiarazioni IVA e nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche effettuate dalle PA sono soltanto quelle **di natura commerciale** a prescindere dal metodo di versamento dell'imposta all'Erario

Split payment ampliato – altri chiarimenti

Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017

- ❖ i **fornitori** devono emettere la fattura con l'**annotazione "scissione dei pagamenti"** pena l'applicazione della sanzione amministrativa **da euro 1.000 a euro 8.000**
- ❖ ai fini della verifica dei requisiti per il rimborso IVA relativamente al calcolo **dell'aliquota media** delle vendite rispetto agli acquisti i fornitori devono computare le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti tra le operazioni **ad aliquota zero**
- ❖ in considerazione dell'incertezza in materia in ordine alle novità introdotte dal 1° luglio 2017 in sede di prima applicazione **sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare sempre che l'imposta sia stata assolta ancorché in modo irregolare**
- ❖ **non è sanzionabile** l'ipotesi in cui siano state emesse fatture **entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi** erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di **soggetti non inclusi in detti elenchi**

Corte UE e ultime sentenze

Variazioni in diminuzione per mancato pagamento, triangolazioni comunitarie, regime del margine e buona fede, leasing, operazioni esenti tra consorzi

IVA sentenze/ordinanze Corte UE

ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °
1976	1	1986	4	1996	15	2006	34	2016	35
1977	1	1987	5	1997	21	2007	24	2017	57
1978	0	1988	20	1998	16	2008	18	22/03/2018	9
1979	2	1989	9	1999	10	2009	20		
1980	1	1990	8	2000	21	2010	38		
1981	2	1991	10	2001	27	2011	21		
1982	5	1992	11	2002	12	2012	58		
1983	2	1993	14	2003	20	2013	62		
1984	6	1994	3	2004	21	2014	33		
1985	11	1995	6	2005	27	2015	40		
Totale									760

IVA sentenze/ordinanze Cassazione V[^] e VI[^] sezione fiscale/civile



ANNO	GENERALE	OPERAZIONI INESISTENTI	SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
2011	2016	33	11
2012	1875	26	11
2013	2259	52	26
2014	2286	63	45
2015	2208	65	38
2016	2499	22	14
2017	3129	35	14
20/02/2018	374	13	9
Totale	16.646	309	168

Fonte Italgire

Trasporti connessi all'esportazione

Corte UE 29 giugno 2017, causa C-288/16

- ❖ Il trasporto di beni verso un paese extra UE è «non imponibile» (art 146, par. 1 lett. e) Dir. 2006/112/CE e art. 9, comma 1, n. 4 del D.P.R. 633/1972) solo se la prestazione è fornita **direttamente** al **mittente o al destinatario dei beni**

- ❖ La sentenza
 - l'articolo 146, par. 1, lett. e), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che "l'esistenza di un rapporto diretto implica non solo che le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione, **bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni**" (punto 23)

Variazioni in diminuzione e mancato pagamento

Corte UE 29 novembre 2017 C- C 246/16

- ❖ L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che **uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni**

Triangolazioni comunitarie

Corte UE, 26 luglio 2017 C 386/16

- ❖ L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall'IVA in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l'acquirente, identificato ai fini dell'IVA in un **secondo Stato membro**, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un **terzo Stato membro**, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L'identificazione ai fini dell'IVA del **primo acquirente** in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell'acquisizione finale **non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione**

Regime del margine e buon fede

Corte UE 18 maggio 2017, C-624/15

- ❖ L'articolo 314 della direttiva 2006/112/CE, dev'essere interpretato nel senso che **osta** a che le autorità competenti di uno Stato membro **neghino a un soggetto passivo**, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione **tanto del regime del margine quanto dell'esenzione dall'IVA**, il diritto di applicare il **regime del margine**, anche qualora da una **successiva verifica** effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, **a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria**, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

Consorzi di banche e assicurazioni esenti - retroattività delle sentenze -

Corte UE 21 settembre 2017 cause C-326/15 e C-605/15

- ❖ Relativamente all'esenzione IVA "impropriamente" concessa ai consorzi (AAP) da alcune legislazioni nazionali (tra cui l'Italia - art. 10, secondo comma del D.P.R. 633/1972) in ordine alla **retroattività delle sentenze della Corte di giustizia** vengono dettati questi principi
 - per i **periodi d'imposta definitivamente conclusi** le autorità nazionali non possono riaprire posizioni sulla base dell'interpretazione della Corte UE
 - per i **periodi d'imposta in corso** una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e negare l'esenzione riconosciuta dalla legislazione interna
 - per gli **anni successivi** l'obbligo per il giudice nazionale di uniformarsi all'interpretazione della Corte di giustizia trova i suoi limiti nei principi generali del diritto **in particolare in quelli di «certezza del diritto» e di «non retroattività»** e non può servire da fondamento **ad un'interpretazione «contra legem» del diritto nazionale**

Il regime IVA definitivo come delineato dalla UE

Sistema dell'IVA definitivo - atto COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017

- ❖ Per attuare il "Sistema dell'IVA definitivo" sono previste due tappe:
 - una **prima tappa legislativa** per stabilire il trattamento delle [cessioni B2B intraunionali di beni](#) che viene ulteriormente divisa in due fasi intermedie
 - ✓ la **prima fase intermedia** con un pacchetto definitivo da proporre a **ottobre 2017** composto da tre atti legislativi
 - ❑ proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2006/112/CE - **COM(2017)569**
 - ❑ proposta di modifica del regolamento IVA n. 282/2011- **COM(2017)568**
 - ❑ proposta di modifica del regolamento frodi n. 904/2010 – **COM(2017)567**
 - ✓ la **seconda fase intermedia** per definire le disposizioni tecniche dettagliate
 - **nel 2018** la Commissione adotterà una proposta di direttiva accompagnata dai relativi provvedimenti di attuazione
 - **entro il 2022** saranno proposti provvedimenti di attuazione che dovranno costituire la base degli sviluppi informatici necessari per il funzionamento del nuovo sistema
 - una **seconda tappa legislativa** (dopo il 2022) con estensione del trattamento IVA [anche alle prestazioni di servizi](#)
 - ✓ l'attuazione di questa seconda tappa sarà proposta dalla Commissione dopo aver monitorato l'attuazione della prima tappa il cui funzionamento sarà valutato dalla Commissione **cinque anni dopo** l'entrata in vigore
- ❖ Il sistema definitivo sarà quindi attuato in maniera integrale

Sistema dell'IVA definitivo - atto COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017

- ❖ Nella prima tappa legislativa la Commissione ha optato per la tassazione delle cessioni B2B transfrontaliere di beni **con il fornitore che dovrà addebitare l'IVA all'acquirente con l'aliquota dello Stato membro di arrivo dei beni indipendentemente dallo Stato in cui è stabilito l'acquirente**
- ❖ L'IVA con l'aliquota dello Stato di arrivo dovrà essere **dichiarata e pagata** tramite il meccanismo **dello sportello unico** nello Stato membro in cui ha sede il fornitore
- ❖ **Eccezione a questa regola:** se l'acquirente è **certificato come impresa conforme** dalla propria amministrazione fiscale continuerà al versare l'IVA sui beni acquistati da altri Stati membri esattamente come accade già oggi (attraverso l'inversione contabile)
- ❖ Si introduce anche ai fini IVA il concetto di "**soggetto passivo certificato**" già esistente ai fini doganali e noto come "AEO"
 - Per ottenere la certificazione gli operatori economici dovranno rivolgersi alle Amministrazioni fiscali dello stato membro di stabilimento dimostrando di possedere i **requisiti di affidabilità** basati sulla **regolarità dei pagamenti**, l'affidabilità dei sistemi di controllo interni, **l'acclarata solvibilità**
 - I benefici valgono non solo nello Stato membro che rilasciato la certificazione ma in **tutta l'UE** e consistono in una serie di semplificazioni (vedi slide successiva) di cui si serviranno non solo i soggetti passivi che l'hanno ottenuta ma **anche le loro controparti**

Sistema dell'IVA definitivo - atto COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017

- ❖ Nella proposta di direttiva della prima fase intermedia [atto [COM\(2017\)569](#)] del 4 ottobre 2017 vengono consentite **tre "soluzioni rapide"**
 - semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti il regime di [call-off stock](#)
 - riconoscimento del [numero di identificazione IVA](#) dell'acquirente quale [requisito sostanziale](#) per applicare l'esenzione IVA a una cessione intracomunitaria di beni e l'assoggettamento ad imposta da parte dell'acquirente attraverso il meccanismo già oggi praticato della "inversione contabile"
 - semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle [operazioni a catena](#) (c.d. «triangolazioni»)
- ❖ Tali "soluzioni rapide" saranno **disponibili soltanto per i «[soggetti passivi certificati](#)»** - ad eccezione della "soluzione rapida relativa al numero IVA" che per sua stessa natura non può essere soggetta a una simile restrizione
- ❖ Nella proposta di modifica al regolamento n. 282/2011 [atto [COM\(2017\)568](#)] del 4 ottobre 2017 viene introdotta la **quarta "soluzione rapida"** per uniformare le norme di [prova del trasporto intracomunitario](#) di beni ai fini dell'esenzione a una cessione intracomunitaria di beni
 - tale semplificazione sarà possibile soltanto se è coinvolto un "soggetto passivo certificato"
 - Decorrenza 1° gennaio 2019

Riduzione aliquote IVA

atto COM(2018) 20 del 18 gennaio 2018

- ❖ Oltre ad un'aliquota IVA **standard del 15% minimo** gli Stati membri potrebbero istituire
 - **due aliquote ridotte** separate tra il 5% e l'aliquota normale scelta dallo Stato membro
 - **una esenzione dall'IVA** (o "tasso zero")
 - **una tariffa ridotta** impostata tra lo 0% e le aliquote ridotte

- ❖ L'attuale e complesso elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate aliquote ridotte verrebbe abolito e sostituito da **un nuovo elenco di prodotti** (come armi, bevande alcoliche, giochi d'azzardo e tabacco) a cui l'aliquota normale del 15% o superiore sarebbe sempre applicato

- ❖ Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovranno anche garantire che **l'aliquota media ponderata dell'IVA sia almeno del 12%**